



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 155 del 07/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 14 settembre 2010, n. 437

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a “E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A.” per l’impianto da realizzare a Manfredonia (FG) in contrada Paglia - codice attività IPPC 1.1 - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 18.

L’anno 2010 addì 14 del mese di settembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento atmosferico” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 133/2005 “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce in materia di incenerimento dei rifiuti”;

Visto il D.Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

Considerato che:

- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

- a livello italiano con il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2007 “Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC - Impianti di incenerimento” e con DM 1° ottobre 2008 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” sono state emanate le linee guida per l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili di settore.

Tenuto conto che l'impianto da realizzare della “E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente SpA” a Manfredonia (FG) in località Paglia ha acquisito i seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

• Autorizzazione alle emissioni in atmosfera:

3 Decreto del Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato prot. 968367 del 11/12/1997

• Compatibilità ambientale:

3 Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 129 del 12 marzo 2009;

3 Nota, prot. 4118 del 17/03/2010, dell'Ufficio VIA/VAS della Regione Puglia su attestazione di modifica non sostanziale rappresentata da:

3 Introduzione del sistema catalitico SCR a valle del sistema di trattamento dei fumi esistente;

3 Eliminazione del previsto elettrofiltro per l'abbattimento delle polveri prima della loro immissione nel reattore per il dosaggio dei chemicals per l'abbattimento dei gas acidi.

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica, tenutasi in data 18 settembre 2009 e delle conferenze di servizi, tenutesi in data 5 novembre 2009, 18 febbraio 2010 e 15 aprile 2010;

visto il parere positivo, espresso a maggioranza durante la conferenza di servizi decisoria del giorno 15 aprile 2010 da Regione Puglia, Arpa Puglia, Comune di Manfredonia, Provincia di Foggia, Autorità di Bacino della Puglia e Consorzio di Bonifica della Capitanata, al rilascio AIA alle condizioni/prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

visto il nulla osta alla realizzazione dell'opera, rilasciato dall'ENAC, con nota acquisita al prot. 12251 del 09/11/2009;

visto il parere favorevole, rilasciato ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265, dal Sindaco del Comune di Manfredonia ed acquisito al prot. 12253 del 09/11/2009

visto il parere di conformità dell'Autorità di Bacino della Puglia registrato al prot. 5466 del 15 aprile 2010;

visto il parere favorevole al piano di monitoraggio e controllo espresso dall'ARPA Puglia - DAP Foggia con nota acquisita al prot. 10949 del 10/08/2010;

visto il parere reso con nota prot. 12712 del 09/09/2010 dal Servizio Urbanistica della Regione Puglia;

ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A", "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo", "Allegato C - Parere Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia - nota prot. 10949 del 10/08/2010" e "Allegato D - Aggiornamento tabelle MTD" parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni secondo quanto indicato al punto 4.0 dell' "Allegato A" e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05;

precisato, in particolare, che il presente provvedimento sostituisce, per quanto attiene al profilo dell'inquinamento atmosferico, l'autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con provvedimento prot. 968367 del 11/12/1997;

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da

parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A. il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rilasciare ai sensi del D. Lgs. 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società "E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A." per lo stabilimento da realizzare a Manfredonia (FG) in località Paglia con codice attività IPPC 1.1 All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 63 (sessantatre) facciate, "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo" di n. 31 (trentuno) facciate, "Allegato C - Parere Arpa Puglia - DAP Foggia acquisito con nota prot. 10949 del 10/08/2010" di n. 2 (due) facciate" e "Allegato D - Aggiornamento tabelle MTD" composto di n. 25 pagine.

stabilire che:

==> l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;

==> l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 4.0 dell'"Allegato A" del documento tecnico con la precisazione che l'autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con provvedimento prot. 968367 del 11/12/1997 viene sostituita per quanto attiene al profilo dell'inquinamento atmosferico;

==> l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni cinque anni;

==> la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. 59/05;

==> la Società è tenuta al puntuale rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 129 del 12 marzo 2009;

==> la Società è tenuta al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere favorevole reso dall'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. 5466 del 15 aprile 2010, producendo entro 60 giorni un elaborato specifico da sottoporre all'approvazione della stessa Autorità di Bacino per la Puglia, così come prescritto nel verbale della Conferenza di Servizi del giorno 15 aprile 2010, con la valutazione integrativa di approfondimento delle condizioni di assetto dell'opera;

==> l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie secondo i criteri del Regolamento Regionale 18/2007 e alla successiva approvazione delle stesse da

parte della competente Provincia di Foggia;

==> prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la Società è tenuta al rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 59/05;

==> prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, ARPA Puglia dovrà verificare che l'impianto soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio della presente autorizzazione e dovrà essere trasmesso specifico rapporto al Servizio Ecologia della Regione Puglia;

==> per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Foggia e la Provincia di Foggia, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A - B - C - D";

L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Foggia, presso il Comune di Manfredonia, presso il Comune di Foggia e presso il Comune di Cerignola;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società "E.T.A. Energie Tecnologie Ambiente S.p.A." con sede legale in via Firenze 52, Crotone;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Manfredonia, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL competente per territorio, al Comune di Cerignola, al Comune di Foggia, alla Prefettura di Foggia, all'Autorità di Bacino per la Puglia, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, Urbanistica e al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente del Servizio Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente dell'ufficio Il Dirigente
Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia
Ing. Caterina Dibitonto Ing. Antonello Antonicelli

Il Funzionario
Ing. Paolo Garofoli